

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — Procedimento penale a carico di Etablissements Fr. Colruyt NV**

(Causa C-221/15) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2011/64/UE — Articolo 15, paragrafo 1 — Libera determinazione, da parte dei produttori e degli importatori, dei prezzi massimi di vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco lavorato — Normativa nazionale che vieta la vendita di tali prodotti da parte dei venditori al dettaglio a prezzi inferiori a quelli indicati dal bollo fiscale — Libera circolazione delle merci — Articolo 34 TFUE — Modalità di vendita — Articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE)*

(2016/C 419/23)

Lingua processuale: il neerlandese

**Giudice del rinvio**

Hof van beroep te Brussel

**Imputato nella causa principale**

Etablissements Fr. Colruyt NV.

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che vieta ai venditori al dettaglio di vendere prodotti del tabacco a un prezzo unitario inferiore al prezzo che il produttore o l'importatore ha indicato sul bollo fiscale apposto a tali prodotti, nei limiti in cui tale prezzo sia stato fissato liberamente dal produttore o dall'importatore.
- 2) L'articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che vieta ai venditori al dettaglio di vendere prodotti del tabacco a un prezzo unitario inferiore al prezzo che il produttore o l'importatore ha indicato sul bollo fiscale apposto a tali prodotti, nei limiti in cui tale prezzo sia stato fissato liberamente dall'importatore.
- 3) L'articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che vieta ai venditori al dettaglio di vendere prodotti del tabacco ad un prezzo unitario inferiore al prezzo che il produttore o l'importatore ha indicato sul bollo fiscale apposto a tali prodotti.

<sup>(1)</sup> GU C 262 del 10.8.2015.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — combit Software GmbH/Commit Business Solutions Ltd**

(Causa C-223/15) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Marchio dell'Unione europea — Carattere unitario — Costatazione di un rischio di confusione in una parte soltanto dell'Unione — Portata territoriale del divieto di cui all'articolo 102 di detto regolamento)*

(2016/C 419/24)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Oberlandesgericht Düsseldorf

**Parti**

Ricorrente: combit Software GmbH

Convenuta: Commit Business Solutions Ltd

**Dispositivo**

Gli articoli 1, paragrafo 2, 9, paragrafo 1, lettera b), e 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che, qualora un tribunale dei marchi dell'Unione europea constati che l'uso di un segno ingenera un rischio di confusione con un marchio dell'Unione europea in una parte del territorio dell'Unione europea, ma non in un'altra parte di tale territorio, detto tribunale deve concludere nel senso di una violazione del diritto esclusivo conferito da tale marchio e pronunciare un ordine di cessazione di detto uso per l'insieme del territorio dell'Unione europea, ad eccezione della parte di tale territorio per la quale sia stata accertata l'assenza di un rischio di confusione.

<sup>(1)</sup> GU C 294 del 7.9.2015.

---

**Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vredegerecht te Ieper — Belgio) — Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV/Gregory Demey**

(Causa C-261/15) <sup>(1)</sup>

**(Trasporto ferroviario — Regolamento (CE) n. 1371/2007 — Diritti e obblighi dei viaggiatori — Mancanza del titolo di trasporto — Mancata regolarizzazione entro i termini — Reato)**

(2016/C 419/25)

Lingua processuale: il neerlandese

**Giudice del rinvio**

Vredegerecht te Ieper

**Parti**

Ricorrente: Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV

Convenuto: Gregory Demey

**Dispositivo**

L'articolo 6, paragrafo 2, ultima frase, dell'appendice A della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, come modificata dal protocollo che modifica la COTIF del 3 giugno 1999, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, deve essere interpretato nel senso che non osta a disposizioni nazionali le quali prevedono che una persona che effettua un viaggio in treno senza essere in possesso di un titolo di trasporto a tal fine e che non regolarizza la sua situazione entro i termini previsti dalle disposizioni in parola non ha un vincolo contrattuale con l'impresa ferroviaria.

<sup>(1)</sup> GU C 270 del 17.8.2015.